

BOZZA

Sistema camerale lombardo

Camera di Commercio di

INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE MPMI AVENTI SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN REGIONE LOMBARDIA

Art.1 Finalità

Le Camere di Commercio lombarde nel quadro delle proprie iniziative istituzionali promuovono e sostengono l'accesso al credito delle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) della Lombardia attraverso la concessione di contributi in conto interesse a favore di quelle imprese che, tramite i Consorzi di garanzia fidi, richiedono finanziamenti bancari o sottoscrivono contratti di leasing al fine di realizzare investimenti produttivi .

Lo stanziamento complessivo è pari ad € con la seguente
ripartizione provinciale

Ogni impresa potrà accedere unicamente ai fondi disponibili nella provincia in cui ha sede legale ed operativa fino all'esaurimento degli stessi. Non è previsto in nessun caso il trasferimento di fondi da una provincia all'altra. Qualora la sede legale ed operativa siano ubicate in due province diverse si farà riferimento alla provincia nella quale viene realizzato l'investimento.

Art. 2 Soggetti beneficiari

Sono ammessi ai benefici previsti dall'intervento le imprese di tutti i settori rientranti nel Regolamento CE n.1998/2006 (de minimis) e **ricomprese nella definizione di micro, piccola e media impresa e nella definizione di impresa artigiana**, iscritte nel Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia aderenti all'iniziativa.

Le imprese beneficiarie devono:

- Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale
- Essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro ed ottemperare agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
- Non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa vigente ed in particolare non essere sottoposte a procedure concorsuali, non

trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

Art. 3 Spese ammissibili

1. Acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) strumentali all'attività dell'impresa e non oggetto della stessa
2. Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali
3. Acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software)
4. Spese per la realizzazione di siti e sistemi web in uso all'azienda, all'erogazione di propri servizi web su internet, all'attivazione di procedure di commercio elettronico
5. Acquisto di marchi e brevetti e fee d'ingresso per franchising
6. Acquisizione di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione, compreso i costi di avviamento se acquisiti a titolo oneroso
7. Acquisto di scorte solo per le nuove imprese entro il limite massimo del 20% dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolato
8. Installazione di impianti di allarme antintrusione e sorveglianza e simili
9. Con l'obiettivo di sostenere la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle reti, sono considerate ammissibili le somme destinate dall'impresa alla costituzione del fondo patrimoniale di una rete tra imprese, costituita sotto forma di contratto di rete.

Ciascuna Camera potrà ammettere ulteriori spese indicandole in uno specifico punto 9 bis del presente articolo.

Sono escluse dal contributo le spese relative ad oneri di urbanizzazione, compensi professionali, manutenzione ordinaria, relative a contratti di assistenza ed in generale le spese di gestione.

Le spese devono essere sostenute in data successiva all'erogazione del finanziamento, risultanti dalla contabilità aziendale ed al netto d'IVA e di altre imposte e tasse.

Sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute nei 2 mesi precedenti l'erogazione del finanziamento quando strettamente legate al piano degli investimenti ed in misura non superiore al 20% dell'investimento complessivo.

Solo per le nuove imprese sono agevolabili le spese effettuate entro i sei mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento, compresi gli studi di fattibilità, oneri di costituzione e spese notarili.

Per nuove imprese s'intendono quelle iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio in data successiva al 01.04.2010.

Sono agevolabili gli investimenti di importo compreso tra i 10.000 ed i 300.000 euro

I beni oggetto dell'agevolazione prevista dal presente bando devono:

- Essere destinati alla sede legale od unità operativa localizzata nel territorio della provincia della Camera di Commercio concedente l'agevolazione
- Non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento pena la decadenza del beneficio camerale
- Non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche

Tra l'impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento non devono sussistere legami riconducibili alla definizione di imprese collegate e controllate e tra i soci e gli amministratori delle imprese richiedenti il contributo non devono essere presenti soci o amministratori delle imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento e viceversa.

Art. 4. Modalità di partecipazione

Per utilizzare i benefici previsti dalla presente iniziativa le imprese devono:

- Presentare specifica domanda alla Camera di Commercio competente per il tramite del Consorzio fidi garante
- Stipulare un contratto di finanziamento o un contratto di leasing, avente durata non inferiore ai 36 mesi e garantito da uno dei Consorzi fidi di cui al successivo art. 6 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2011 ed il 31 marzo 2012.
Ai finanziamenti ed ai leasing deve essere applicato un tasso d'interesse il cui valore, in qualunque modo esso venga definito, non risulti superiore all'euribor 6 mesi (media mese precedente a quella di stipula) aumentato di uno spread al massimo pari a 3 punti percentuali.
- Rendicontare al Consorzio fidi garante, entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento la realizzazione dell'investimento tramite la presentazione di:
 - o Fotocopia delle fatture e della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle stesse in data successiva all'erogazione del finanziamento e la documentazione delle spese sostenute precedentemente all'erogazione del finanziamento nel caso di imprese neo costituite e le spese sostenute nei due mesi precedenti l'erogazione

del finanziamento correlate all'investimento successivo nella percentuale del 20%

- Copia del contratto di finanziamento o di leasing

Per ciascuna impresa richiedente, il Consorzio fidi, previa verifica della coerenza delle fatture con l'investimento realizzato, trasmetterà alla Camera di Commercio la documentazione di cui sopra ed il proprio parere favorevole attestante la conformità della domanda alla finalità ed ai principi del bando. La mancata espressione di tale parere impedisce la concessione del contributo.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ed ai Confidi garanti ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio di questa documentazione integrativa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 5 Caratteristiche e misura del contributo

Per gli investimenti oggetto dell'intervento è previsto un contributo in abbattimento del costo finanziario dell'operazione sull'importo ritenuto agevolabile, che non potrà essere inferiore a € 10.000 e superiore a € 300.000 (raggiungibile anche con più operazioni di finanziamento/ leasing) e comunque non potrà eccedere l'ammontare del finanziamento ottenuto presso l'istituto di credito o risultante dal contratto di leasing.

L'abbattimento del costo di ciascun finanziamento o del leasing viene applicato secondo le seguenti modalità:

- Per la parte di spesa fino a 100.000 euro: contributo in abbattimento costi del 2,5%
- Per la parte di spesa compresa tra i 100.001 ed i 200.000 euro: contributo in abbattimento costi del 2%
- Per la parte compresa tra i 200.001 ed i 300.000 euro: contributo in abbattimento costi del 1%.

I contributi sono assegnati e liquidati in unica rata dalla Camera di Commercio alle imprese beneficiarie, e concessi in conformità al regime comunitario de minimis.

Art. 6 Consorzi fidi aderenti

I Consorzi di garanzia fidi che vogliono aderire all'iniziativa presenteranno specifica domanda alla Camera di Commercio di riferimento della provincia in cui intendono operare. La Camera di Commercio indicherà in apposito allegato al presente regolamento i Confidi operanti nella propria provincia che hanno presentato domanda di adesione e che sono autorizzati ad operare. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di richiedere la documentazione ritenuta necessaria e qualunque chiarimento utile ad identificare il necessario livello di rappresentatività e di capacità

organizzativa indispensabili per garantire la buona riuscita dell'iniziativa ed il rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento. Si indicano di seguito i requisiti minimi indispensabili per richiedere da parte dei Consorzi fidi l'adesione all'iniziativa:

- Presenza consolidata sul territorio della provincia (il Confidi deve essere costituito da almeno 3 anni) anche attraverso Confidi fusi od incorporati
- Avere convenzioni operative con le principali banche operanti in provincia

Ciascuna Camera di Commercio potrà definire ulteriori parametri di ammissibilità dei Confidi, indicandoli in un art. 6/BIS da inserire in calce al presente Regolamento.